



INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Anno Accademico 2023/2024

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

Sommario

1. DEFINIZIONI.....	3
2. A CHI É CONCESSA LA BORSA DI STUDIO E IN COSA CONSISTE	3
3. NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO	4
4. CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO	4
5. REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI IDONEITÀ DELLA BORSA DI STUDIO.....	5
5.1 Requisiti di merito.....	5
5.2 Requisiti di reddito e nucleo familiare	6
6. AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO	11
6.1 Fasce di reddito	11
6.2 Luogo di residenza	11
6.3 Ammontare delle borse	12
6.4. Importi di Borsa di Studio per iscritti al primo fuori corso.....	12
6.5 Maggiorazioni della Borsa di Studio.....	12
7. INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO	13
7.1 Studenti in situazione di disabilità	13
7.2 Mobilità internazionale.....	13
8. ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE	13
8.1 Studenti iscritti per la prima volta al primo anno di corso.....	14
8.2. Studenti iscritti ad anni successivi al primo	14
9. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEI DOCUMENTI.....	15
10. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RICORSI	16
11. MODALITÀ DI PAGAMENTO	16
11.1. Premi di laurea	16
12. INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA – REVOCA	16
13. TRASFERIMENTI	17
14. ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE (D.P.R. 445/2000, art. 71).....	17
15. PROMEMORIA SCADENZE	18
16. INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (Regolamento UE del Parlamento europeo e del consiglio 2016/679 del 27/04/2016)	18

Il presente concorso è bandito ai sensi del D.lgs. 68/2012 e in conformità alle disposizioni fissate dalla legge della Regione Lombardia 13 dicembre 2004, n. 33, nonché, in particolare, in conformità all'art. 3 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 (Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari), come previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 68/2012, e alla DGR XII/468 del 19/06/2023 "determinazioni in merito ai criteri ed alle previsioni di finanziamento – anche a valere sul pnrr, missione 4, componente 1, investimento 1.7 – per l'assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario. Anno accademico 2023-2024". Il presente Bando sarà inoltre adeguato alla normativa vigente in materia di ISEE.

1. DEFINIZIONI

Nel presente Bando si intende per:

Beneficiario: lo studente, che in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, risulta vincitore della Borsa di Studio;

Beneficiario parziale: lo studente che riceve il beneficio nella misura del 50%, condizione prevista per l'iscritto al primo anno fuori corso, oppure lo studente iscritto al primo anno che consegue il requisito di merito ex post entro la data del 30 novembre 2024.

Idoneo non beneficiario: lo studente che, pur se in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, non risulta vincitore della Borsa di Studio per carenza di fondi;

Prima immatricolazione assoluta: qualunque iscrizione a qualunque corso di diploma o di laurea (anche diverso da quello frequentato nell'a.a. 2023/2024) del medesimo livello di studi per i quali si è iscritti per l'a.a. 2023/2024, in qualunque Istituzione SSML o AFAM o Università, italiana o straniera, indipendentemente dall'esito di tale carriera (prosecuzione e contemporaneità dell'iscrizione, rinuncia agli studi, mancato rinnovo dell'iscrizione, trasferimento, conseguimento laurea o diploma, ecc). Il livello del corso è definito dal titolo di studio richiesto per accedervi (es.: diploma di scuola secondaria superiore; ecc.)

Pertanto all'atto della domanda dei benefici lo studente deve dichiarare sotto la propria responsabilità se si trova nella condizione di prima immatricolazione assoluta come sopra definita.

2. A CHI É CONCESSA LA BORSA DI STUDIO E IN COSA CONSISTE

Il concorso per l'assegnazione di borse di studio si rivolge agli studenti iscritti al corso di **Diploma Accademico di Primo Livello in Danza Classica ad Indirizzo Tecnico-didattico** in possesso dei requisiti di merito e di reddito specificati nel presente bando.

Il beneficio della Borsa di Studio è concesso agli iscritti ai corsi AFAM per un periodo di sette semestri a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta e per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, per un periodo pari a tre semestri oltre la durata legale del corso di studi frequentato.

La borsa di studio consta di erogazione in denaro che comprende un'integrazione a copertura del costo per i pasti. Sono previste integrazioni non comprese nella borsa di studio quali elevamenti di importo per studenti disabili.

La borsa di studio è esente dall'Imposta sui Redditi così come previsto dalla Circolare n.109/E del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.

La borsa di studio è cumulabile con contributi per soggiorni di studio effettuati all'estero.

3. NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO

Per l'anno accademico 2023/2024 saranno messi a disposizione:

n. **1 o più** Borse di Studio per studenti immatricolati per l'a.a. 2023/2024;

n. **1 o più** Borse di Studio per studenti iscritti ad anni successivi al primo;

n. **1 o più** Premi di Laurea.

Le borse di studio saranno assegnate compatibilmente con le regolari rimesse dei fondi da parte della Regione Lombardia e del MUR.

4. CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all'Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286 e nel rispetto delle disposizioni generali di cui al decreto del direttore generale della direzione Istruzione, Formazione e Lavoro del 13 novembre 2002, n. 21650.

Per partecipare al concorso gli studenti **devono** essere iscritti per l'anno accademico 2023/2024 **del corso**:

• **Diploma Accademico di Primo Livello in Danza Classica ad Indirizzo Tecnico-didattico.**

Gli studenti, nell'anno a.a. 2023-2024 **non devono**:

- essere in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la borsa di studio per l'a.a 2023-24;
- beneficiare per lo stesso anno di corso di borsa di studio erogata da altri enti pubblici o privati.

Il beneficio è concesso per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corsi (D.P.C.M. 9-4-2001 art. 2 comma 4):

1. per gli iscritti ai corsi di laurea per un periodo pari alla durata legale del corso più un semestre a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta;
2. per gli iscritti ai corsi AFAM e SSML per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta
3. per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%; per un periodo pari a tre semestri oltre la durata legale del corso di studi frequentato

a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta;

4. in ottemperanza all'art. 3 comma 1 della L. 33/2022, lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio beneficia degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, eletta dallo studente medesimo, fermo restando l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti.

Pertanto all'atto della domanda dei benefici lo studente deve dichiarare sotto la sua responsabilità se si trova nella condizione di contemporanea iscrizione.

Sono inoltre esclusi dalla graduatoria per l'assegnazione della borsa di studio gli studenti che nell'a.a. 2023/2024:

1. rinnovano l'iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;
2. sono iscritti al medesimo corso;
3. effettuano un passaggio di facoltà o di corso di laurea o di diploma con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato;
4. effettuano un cambio di sede universitaria con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato.

5. REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI IDONEITÀ DELLA BORSA DI STUDIO

Per essere ammessi alle graduatorie di idoneità i richiedenti devono essere regolarmente iscritti per l'anno accademico 2023/2024:

- alla data del 6 ottobre 2023 per gli studenti al primo anno
- alla data 15 settembre 2023 per gli iscritti ad anni successivi al primo

ed essere in possesso congiuntamente dei requisiti di merito e di reddito di seguito specificati:

5.1 Requisiti di merito

- **Studenti del 1° anno di corso:**

- essere regolarmente iscritti per la prima volta al 1° anno di corso;
- aver superato l'esame di maturità con una votazione **non inferiore a 85/100**. Gli studenti che hanno conseguito il diploma in un Paese diverso dall'Italia saranno valutati secondo il voto di diploma risultante dall'applicazione della formula di conversione adottata dal MIUR (nota MIUR del 4/6/2007).

Per mantenere la condizione di beneficiario totale, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di 40 crediti **entro il 10 agosto 2024**.

Per il conseguimento di tale requisito è possibile utilizzare 5 punti di bonus. Per mantenere la condizione di assegnatario parziale, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di 40 crediti successivamente al 10 agosto 2024 ed **entro il 30 novembre 2024**. Per il conseguimento di tale requisito è possibile utilizzare 5 punti di bonus.

Gli studenti che non conseguono il livello minimo di merito di 40 crediti entro il 30 novembre 2024 decadono dal beneficio di Borsa di Studio.

- **Studenti degli anni successivi al 1° anno di corso:**

Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo del triennio di primo livello dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti di merito: aver conseguito, per ciascun anno di corso, il numero di crediti formativi specificato come segue, derivante da esami sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2023:

- 2° anno di corso 40 crediti formativi
- 3° anno di corso 86 crediti formativi
- 1° anno fuori corso 160 crediti formativi

Bonus Qualora lo studente iscritto agli anni successivi al primo non abbia conseguito il numero minimo di crediti previsti sopra, potrà utilizzare in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti un bonus con le seguenti modalità:

cinque crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno;

dodici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno;

quindici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il semestre successivo.

Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. La quota del bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere usata in quelli successivi.

Per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, possono essere definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di handicap, che potranno discostarsi fino ad un massimo del 40%.

Gli studenti che non conseguono il livello minimo di merito di crediti entro il 30 novembre 2024 decadono dal beneficio di Borsa di Studio.

5.2 Requisiti di reddito e nucleo familiare

Le condizioni economiche dello studente con riferimento all'indicatore della situazione economica per prestazioni universitarie (ISEE) e quella patrimoniale equivalente universitaria (ISPE) sono calcolate in base alle disposizioni previste dall'art. 8 del DPCM n. 159/2013.

Per l'a.a. 2023/2024 i redditi a cui fare riferimento sono quelli dell'anno 2021.

L'ISEE università è una elaborazione di calcolo effettuata dai soggetti preposti (Comune, Inps, Caaf) sulla base dei dati autocertificati dal nucleo familiare nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU, disponibile presso i soggetti di cui sopra e sul sito web dell'Inps).

Ai sensi del DPR 445/2000 chi sottoscrive la DSU è pertanto civilmente e penalmente responsabile della correttezza e completezza dei dati in essa contenuti.

Gli studenti possono scegliere di richiedere assistenza fiscale al CAF.

Il CAF presta l'assistenza fiscale richiesta in base alla documentazione presentata dal richiedente.

Pertanto gli studenti dovranno recarsi personalmente al CAF e fornire tutte le informazioni sulla condizione propria e dei propri familiari e consegnare tutta la documentazione necessaria al calcolo.

Gli studenti dovranno verificare che la DSU-ISEE da presentare ai fini della domanda dei benefici, ancorché compilata dal CAF, tenga conto senza omissioni di tutti gli elementi rilevanti della condizione propria e dei propri familiari.

L'ISEE deve contenere, a pena di inammissibilità della domanda, la dicitura "si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario di (codice fiscale studente)"

Indicatore di situazione patrimoniale equivalente (ISPE) e indicatore di situazione economica equivalente.

Le condizioni economiche dello studente – con riferimento all'Indicatore della Situazione Economica per prestazioni universitarie (ISEE) e di quella Patrimoniale Equivalente (ISPE) – sono calcolate in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del DM 17 dicembre 2021, n. 1320 "Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del D.L. 6.11.2021 n. 152" e della relativa Circolare applicativa del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 13676 dell'11 maggio 2022.

Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio **devono soddisfare entrambi i requisiti relativi ai redditi e alla situazione patrimoniale del 2021**, con riferimento al nucleo familiare, qui di seguito riportati:

- un indicatore di situazione patrimoniale equivalente (ISPE) non superiore a **€ 52.902,43**
- un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a **€ 24.335,11**.

Come confermato dal Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro, l'attuale sistema informatico dell'ISEE non consente il calcolo della condizione economica dei componenti del nucleo familiare dello studente straniero residenti all'estero e privi di codice fiscale italiano. Risulta pertanto inapplicabile la previsione di cui all'art. 8, comma 5 del DPCM 159/2013.

La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea è valutata secondo le modalità prescritte dal D.lgs. 25 luglio 1998, n.286 e s.m.i. (art. 4, commi 3 e 39) e dal D.P.R. 31 agosto 1999 n.394 (art. 46, comma 5).

Gli studenti con reddito e patrimoni (immobiliare e mobiliare) proprio e/o del proprio nucleo familiare dichiarati e/o posseduti all'estero o in Italia, dovranno richiedere un indicatore sostitutivo del valore ISEE e ISPE ad uso "prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario", denominato ISEEU e ISPEU parificato. Tale indicatore dovrà essere calcolato, pena l'esclusione dal concorso, sulla base dei redditi percepiti nel 2022 e sulla base del valore dei patrimoni mobiliari ed immobiliari posseduti al 31 dicembre 2022 dal nucleo familiare dello studente. Lo studente è comunque obbligato a dichiarare la presenza di eventuali redditi e patrimoni eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare.

Requisiti di reddito

I pre-requisiti economici di accesso ai benefici fanno riferimento ai dati desumibili dall'Attestazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) rilasciato per le prestazioni per il diritto allo studio universitario e sulla base dell'ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente).

Gli studenti che richiedono i benefici del Diritto allo Studio Universitario devono avere come pre-requisito economico, in aggiunta ai requisiti di merito, entrambi i seguenti valori riferiti ad una Attestazione "ISEE" rilasciata nel 2023, in base a quanto previsto dalla normativa vigente e al proprio nucleo familiare:

- un indicatore di situazione economica – **I.S.E.E.** - non superiore a **€ 24.335,11**;

- un indicatore di situazione patrimoniale – **I.S.P.E.** - non superiore a € **52.902,43**.

(L'I.S.P.E. è corrispondente ad ISP/Scala di equivalenza)

– **Attestazione ISEE e Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.)**

Le condizioni economiche del nucleo familiare dello studente richiedente la Borsa di Studio sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni del diritto allo studio universitario (ISEE) come previsto dall'art. 8 del DPCM n. 159/2013 con particolare riferimento all'art. 8 e della relativa circolare INPS n. 171 del 18/12/2014.

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.C.M. 159/2013, l'ISEE corrente può essere richiesto quando, pur avendo già un ISEE ordinario valido, si verifica una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare; oppure, ancora quando si verifica una diminuzione della capacità reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% o, ai sensi del D.M. 5.7.2021, l'ISEE corrente può essere richiesto anche in caso di riduzione del parametro ISP (Indicatore della Situazione Patrimoniale) superiore al 20%. Per ulteriori informazioni si rimanda all'art. 9 del DPCM 159/2013. L'ISEE è un attestato che ogni cittadino può ottenere gratuitamente: - in proprio, attraverso l'apposita procedura sul sito web dell'INPS; - presso i soggetti preposti (uffici Inps, Caaf).

L'attestato viene rilasciato sulla base dei dati dichiarati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000: chi sottoscrive la DSU è civilmente e penalmente responsabile della correttezza e completezza dei dati in essa contenuti. I tempi per l'ottenimento dell'attestato sono mediamente di sette giorni lavorativi, che possono aumentare nel caso di studente non indipendente. Si raccomanda pertanto di provvedere tempestivamente a munirsi di attestato ISEE.

L'ISEE è calcolato utilizzando l'indicatore di situazione economica (dato dalla somma dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare maggiorata del 20% dei valori patrimoniali) rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare (scala di equivalenza).

Chi intende richiedere benefici del diritto allo studio universitario deve necessariamente e obbligatoriamente sottoscrivere una DSU integrale (non può in nessun caso essere compilata la sola DSU mini) assicurandosi che in essa sia indicato che la richiesta avviene per i benefici del diritto allo studio universitario (non è valida la DSU integrale richiesta per prestazioni socio assistenziali o per minorenni) a proprio favore.

Per l'a.a. 2023/2024 i redditi a cui fare riferimento sono quelli **dell'anno solare 2021**, il patrimonio (sia immobiliare che mobiliare) quello al **31 dicembre 2021**.

Come previsto dalla nota del Ministero delle Politiche sociali del 26.10.2020, n. 8415, gli attestati ISEE con la dicitura apposta da INPS 'ISEE con omissioni/difformità' verranno accettati in sede di consegna della domanda da parte dello studente. Successivamente, anche prima della pubblicazione della graduatoria provvisoria o definitiva, si procederà a richiedere idonea documentazione relativa a tali omissioni/difformità, riservandosi di dichiarare la non idoneità dello studente in graduatoria, qualora la documentazione integrativa sia incompleta, oppure evidenzii omissioni rispetto ai valori presenti nell'ISEE.

Composizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare è definito ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013.

In particolare, con riferimento alla data di sottoscrizione della DSU, il nucleo familiare è composto in ogni caso:

a) dallo studente richiedente la Borsa di Studio;

b) da tutte le persone presenti nello stato di famiglia del richiedente, anche se non legate da vincolo di parentela o affinità. Fanno eccezione i soggetti, maggiorenni, non coniugati e senza figli, fiscalmente a carico* al 100% dei propri genitori, questi ultimi esterni al nucleo anagrafico dello studente;

c) dai fratelli/sorelle del richiedente, maggiorenni, non coniugati e senza figli, non presenti nello stato di famiglia dello studente ma fiscalmente a carico* al 100% dei genitori;

d) eventuali soggetti minorenni (anche se non presenti nello stato di famiglia del richiedente), in affidamento preadottivo a soggetti del nucleo anagrafico alla data di sottoscrizione dell'ISEE;

*ATTENZIONE: il carico fiscale è valutato con riferimento all'anno di produzione dei redditi e non quello al momento della sottoscrizione della DSU, ossia si deve considerare il carico fiscale nel 2020;

Inoltre, se non già presenti in virtù dei casi precedenti e se non ricorrono le condizioni di studente indipendente:

e) da entrambi i genitori del richiedente, se tra loro coniugati, anche se aventi uno o entrambi residenza anagrafica diversa dallo studente;

f) da entrambi i genitori del richiedente, se tra loro mai coniugati, anche se aventi uno o entrambi residenza anagrafica diversa dallo studente.

In presenza di genitori conviventi con lo studente che ne fa richiesta, l'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario e l'ISEE ORDINARIO di norma coincidono. In questo caso l'Attestazione ISEE deve specificare che l'ISEE ORDINARIO si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore di: codice fiscale dello studente interessato.

Studente indipendente

Lo studente che non risiede con alcuno dei genitori potrà dichiararsi indipendente dal nucleo familiare d'origine e produrre attestato ISEE in cui compare senza i genitori (ma facendo comunque riferimento alle altre regole di composizione previste dalla normativa), solamente se ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

a) residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;

b) redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati negli ultimi due anni solari precedenti la domanda, non inferiori a € 9.000,00 per ciascun anno.

In assenza di uno o di entrambi i requisiti, lo studente sarà integrato nel nucleo dei genitori (in caso di loro separazione legale o divorzio, del genitore previsto) e delle altre persone individuate secondo quanto previsto dai punti che seguono.

Se lo studente è coniugato ovvero in regime di convivenza di fatto (art. 1 comma 36 L. 76/2016) registrata presso il Comune di residenza, si fa riferimento al nuovo nucleo familiare, solo se possiede i requisiti di residenza (lett. a) e laddove la soglia per l'adeguatezza della capacità di reddito (lett. b) sia raggiunta, tenendo conto anche o solo dei redditi del coniuge o del convivente di fatto dello studente universitario. In tal caso, per la valutazione della soglia di adeguatezza della capacità di reddito, possono essere considerati i redditi del coniuge o del convivente di fatto dei due anni precedenti, anche se nei due anni precedenti lo studente non era ancora sposato o convivente di fatto.

Studente con genitori tra loro mai coniugati

In caso di studente non indipendente, i cui genitori non sono mai stati tra loro coniugati, entrambi concorrono a formare il nucleo del richiedente, ma con modalità differenti. Se non si è in presenza di alcuna delle casistiche sotto riportate, entrambi i genitori concorrono a formare il nucleo nella misura del 100% dei propri redditi e patrimoni. Qualora invece si sia in presenza di uno o di entrambi i seguenti casi:

- quando il genitore, non convivente con lo studente richiedente, risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore
- quando il genitore, non convivente con lo studente richiedente, risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore

il genitore non convivente con lo studente richiedente viene considerato con il valore previsto dalla cosiddetta 'componente aggiuntiva' di cui all'allegato 2, comma 2 del DPCM 159/2013, così determinata:

a) è calcolato l'ISEE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, DPCM 159/2013 riferito al solo genitore non convivente, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;

b) l'indicatore della situazione economica di cui alla lettera a) è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza e moltiplicato per 0,3;

c) il valore di cui alla lettera b) è moltiplicato per un fattore di proporzionalità, pari ad 1 nel caso di un solo figlio non convivente e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo; i figli non conviventi che non fanno parte del nucleo familiare del beneficiario non rilevano ai fini del calcolo del fattore di proporzionalità;

d) la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera c) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario. La componente aggiuntiva, calcolata secondo tali modalità, integra l'ISEE del richiedente la prestazione.

Studente con genitori tra loro legalmente separati o divorziati

Lo studente non indipendente i cui genitori sono legalmente separati o divorziati, fa parte del nucleo del genitore con il quale forma stato di famiglia.

Casi particolari

Si riportano alcuni casi particolari di studente non indipendente:

Studente con genitori legalmente separati o divorziati, ciascuno con residenza anagrafica distinta dagli altri soggetti.

Nel caso di studente avente residenza anagrafica propria, distinta dai genitori legalmente separati o divorziati e ciascuno con propria residenza anagrafica, lo studente forma nucleo:

- con il genitore che lo aveva fiscalmente a carico al 100% nell'anno di produzione dei redditi considerati (ed eventuali altre persone dello stato di famiglia del genitore);

- oppure - in caso di carico fiscale condiviso nell'anno di produzione dei redditi considerati, con un genitore a propria scelta (ed eventuali altre persone dello stato di famiglia del genitore scelto);

- in assenza di carico fiscale, forma nucleo con il genitore che nella sentenza è previsto percepisca gli assegni di mantenimento per lo studente; in mancanza, si applicano gli artt. 433, 441 CC.

Studente orfano di entrambi i genitori

Il nucleo dello studente orfano di entrambi i genitori è quello derivante dallo stato di famiglia anagrafico.

Come confermato dal Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro, l'attuale sistema informatico dell'ISEE non consente il calcolo della condizione economica dei componenti del nucleo familiare dello studente straniero residenti all'estero e privi di codice fiscale italiano. Risulta pertanto inapplicabile la previsione di cui all'art. 8, comma 5 del DPCM 159/2013.

La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea è valutata secondo le modalità prescritte dal D.lgs. 25 luglio 1998, n.286 e s.m.i. (art. 4, commi 3 e 39) e dal D.P.R. 31 agosto 1999 n.394 (art. 46, comma 5).

Gli studenti con reddito e patrimoni (immobiliare e mobiliare) proprio e/o del proprio nucleo familiare dichiarati e/o posseduti all'estero o in Italia, dovranno richiedere un indicatore sostitutivo del valore ISEE e ISPE ad uso "prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario", denominato "**ISEEU-ISPEU parificato**". Tale indicatore dovrà essere calcolato, pena l'esclusione dal concorso, sulla base dei redditi percepiti nel 2022 e sulla base del valore dei patrimoni mobiliari ed immobiliari posseduti al 31 dicembre 2022 dal nucleo familiare dello studente. Lo studente è comunque obbligato a dichiarare la presenza di eventuali redditi e patrimoni eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare.

6. AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO

L'ammontare della Borsa di Studio è differenziato in base alla fascia corrispondente all'**ISEE UNIVERSITÀ** del nucleo familiare e alla **residenza** dello studente.

6.1 Fasce di reddito

Fascia Valore ISEE UNIVERSITÀ

1° fascia da € 0,00 a € 12.167,56

2° fascia da € 12.167,57 a € 16.223,41

3° fascia da € 16.223,42 a € 24.335,11

6.2 Luogo di residenza

Gli studenti, in base ai tempi di percorrenza tra la residenza del nucleo familiare e la sede dei corsi, vengono distinti in tre gruppi. In caso di nucleo familiare scisso e con più residenze, i tempi di percorrenza verranno calcolati dalla residenza più vicina alla sede del corso frequentato.

a) **studenti in sede:** appartenenti a famiglie residenti nel comune sede del corso di studio o residenti nelle aree circostanti che impieghino, con i mezzi pubblici, fino a 60 minuti per il trasferimento quotidiano all'abitazione alla sede del corso;

b) **studenti pendolari:** appartenenti a famiglie residenti in altri comuni rispetto alla sede del corso frequentato dai quali sia possibile raggiungere quotidianamente la sede dei corsi frequentati impiegando, con i mezzi pubblici, tra 61 e 90 minuti;

c) **studenti fuori sede:** appartenenti a famiglie residenti in comuni dai quali non sia possibile raggiungere la sede del corso di studio con tempi di percorrenza, con mezzi pubblici, in tempo pari o inferiore a 90 minuti e che, per tale motivo, prendono alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi all'interno dell'anno accademico. In carenza di tale condizione lo studente verrà considerato pendolare.

I tempi di percorrenza possono essere verificati attraverso il sito di Trenitalia, di Regione Lombardia <http://www.muoversi.regione.lombardia.it> e i siti delle Aziende di trasporto locale.

Si intende "a titolo oneroso" l'esistenza di un contratto d'affitto regolarmente registrato, intestato allo studente o a un familiare del nucleo di appartenenza dello studente, oppure, per gli studenti domiciliati presso strutture collettive, l'esistenza di certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per l'alloggio utilizzato nella città sede del corso universitario. Il contratto di affitto o la certificazione fiscale dovranno essere tassativamente prodotti entro e non oltre il **27 gennaio 2024**. Per le domande di riconferma del beneficio, qualora sia già stato prodotto il contratto o la certificazione fiscale, e non siano intercorse variazioni rispetto alla situazione già certificata, sarà sufficiente riconfermare i dati con autocertificazione, fornendo esclusivamente copia dell'avvenuta registrazione del contratto per l'annualità successiva.

6.3 Ammontare delle borse

L'ammontare delle borse di studio, **comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio**, è così definito:

Studenti in sede

1 a fascia reddituale € **3.185,00**

2 a fascia reddituale € **2.777,00**

3 a fascia reddituale € **1.990,00**

Studenti pendolari

1 a fascia reddituale € **4.475,00**

2 a fascia reddituale € **3.891,00**

3 a fascia reddituale € **3.063,00**

Studenti fuori sede

1 a fascia reddituale € **7.656,00**

2 a fascia reddituale € **6.657,00**

3 a fascia reddituale € **5.437,00**

6.4. Importi di Borsa di Studio per iscritti al primo fuori corso

Tutti gli importi indicati al punto 6.3 si intendono dimezzati per gli studenti iscritti ai corsi attivati ai sensi del D.M. 509/1999 e D.M. 270/2004, che beneficiano della Borsa di Studio per l'anno successivo all'ultimo anno di corso regolare con riferimento all'anno di prima immatricolazione assoluta.

6.5 Maggiorazioni della Borsa di Studio

In attuazione dell'articolo 6, comma 3, del DM 1320/2021, agli studenti iscritti, ai sensi della vigente normativa, contemporaneamente a più corsi di studio è consentito ottenere e mantenere la Borsa di Studio, incrementata del 20%, ove siano in possesso e mantengano i requisiti di merito per la Borsa per l'intera durata dei corsi.

Il predetto incremento non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la Borsa con riferimento al corso di studio al quale lo studente stesso ha correlato l'incremento. Non essendo previsti presso Accademia corsi di studio in materie STEM (scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica) non si applica la maggiorazione di cui all'art. 3, comma 5 del citato D.M. 1320/2021

7. INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO

Tali integrazioni riguardano aiuti economici a studenti beneficiari o idonei non beneficiari che si trovano in situazioni di handicap, che partecipano a programmi di mobilità internazionale e che si laureano entro la durata legale del proprio corso di studi.

7.1 Studenti in situazione di disabilità

Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n.118, oppure ad altre categorie di persone con disabilità tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% l'importo annuale della borsa di studio può essere elevato sino ad un massimo del 40% dell'importo spettante, nel caso di studenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del DM 1320/2021, in funzione della disabilità di cui lo studente è portatore, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

7.2 Mobilità internazionale

In attuazione dell'articolo 3, comma 9, del DM 1320/21, gli studenti assegnatari di Borsa di Studio per l'a.a. 2023/2024 e gli idonei non assegnatari (compresi gli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca) possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale e per gli stage. Il contributo massimo è (nelle more della completa definizione dei LEP nazionali e nei limiti delle risorse dell'articolo 18 del DLgs 68/2012) di € 600,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino a un massimo di dieci mesi. Il programma di studio all'estero deve essere certificato dalla struttura competente in materia di scambi internazionali presso l'Ateneo di riferimento oppure da analoghe strutture presso le Istituzioni di Alta Formazione Artistico Musicale. Dall'importo dell'integrazione è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati. Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo fino a € 100,00 (per i paesi europei) e fino a € 500,00 (per i paesi extraeuropei), solo dietro presentazione dei relativi giustificativi di viaggio. Il pagamento di tale integrazione sarà effettuato al termine del periodo di mobilità, previa verifica dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al programma di mobilità. I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun corso di studi frequentato. Gli studenti iscritti ai corsi sperimentali attivati, ai sensi della L. n. 508/1999, dalle Istituzioni di Alta Formazione Artistico Musicale (AFAM), hanno diritto per una sola volta per l'intero percorso formativo. **BANDO DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 2023/2024** 19 Tali diritti sono estesi, a domanda dell'interessato, ai laureati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo Leonardo (o di iniziative analoghe) purché risultino laureati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della borsa di studio nell'ultimo anno di studi.

8. ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le borse vengono assegnate secondo apposite graduatorie: una per studenti iscritti per la prima volta al primo anno e una per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo.

Le borse assegnate nell'a.a. 2022/2023 non si rinnovano automaticamente per l'a.a. 2023/2024, ma sono oggetto del concorso aperto con il presente bando e concorrono con le altre domande regolarmente presentate.

8.1 Studenti iscritti per la prima volta al primo anno di corso

La graduatoria è formulata sulla base dell'ISEE del nucleo familiare rapportato al limite di € **24.335,11** per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

$$1 - \frac{\text{ISEE studente}}{24.335,11} \times 1000$$

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale il voto relativo al titolo di studio e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

8.2. Studenti iscritti ad anni successivi al primo

L'ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti entro il 10 agosto 2023 e il punteggio determinato dalla votazione media degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti o delle annualità sostenute e 400 in base alla votazione media degli esami superati.

Modalità per il calcolo del punteggio relativo al merito scolastico:

Il punteggio relativo ai crediti formativi conseguiti o alle annualità superate entro il 10 agosto 2023 è calcolato rispettivamente secondo le seguenti formule:

$$\text{(Crediti studente - Crediti minimi)} \times \frac{600}{\text{(Crediti massimi - Crediti minimi)}}$$

Il punteggio relativo alla votazione media degli esami superati è calcolato con la formula:

$$\text{(Votazione media studente - 18)} \times \frac{400}{(30 - 18)}$$

A parità di punteggio di merito, precede in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus e quindi lo studente con il punteggio di reddito più alto. In caso di ulteriore parità prevale lo studente iscritto all'anno di corso più elevato e successivamente lo studente più giovane di età. Gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto all'assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili.

h

9. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEI DOCUMENTI

La domanda di ammissione al concorso **deve pervenire alla Segreteria Didattica - Via Santa Marta 18 - 20123, Milano entro le ore 23:59 del 15 dicembre 2023.**

Le domande devono essere consegnate a mano oppure tramite servizio postale o corriere. **ATTENZIONE: Per le domande pervenute tramite servizio postale o corriere, si intende comunque tassativo il termine di ricezione presso l'ufficio competente entro le ore 23:59 del 15 dicembre 2023.**

Non sono accettate domande inviate tramite posta elettronica.

Riferimenti della Segreteria Didattica (da utilizzare per ogni contatto e/o comunicazione):

Segreteria Didattica - Accademia Teatro alla Scala
Santa Marta 18
20123 Milano
Tel. 02/8545111
E-mail segreteria.trienniodanza@accademiascala.it

La domanda di ammissione avviene compilando l'apposito **modulo di richiesta** disponibile sulla pagina del Dipartimento Danza all'indirizzo **www.accademiascala.it**

Il modulo di richiesta debitamente **firmato** dall'interessato deve pervenire alla Segreteria Didattica entro i termini previsti, completo della seguente documentazione:

- **copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica;**
- **attestazione ISEE – ISEE UNIVERSITARIO;**
- **copia del diploma di maturità per gli iscritti al primo anno;**
- **per gli studenti con disabilità copia della certificazione rilasciata dalla Commissione medica comprovante la percentuale di invalidità;**
- **per gli studenti fuori sede, copia del contratto di affitto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate (vedere le specifiche nel bando) se già in possesso.**

Qualsiasi anomalia nelle domande e nei documenti pervenuti tramite servizio postale verrà segnalata con comunicazione tramite indirizzo di posta elettronica che l'interessato avrà comunicato nel modulo di richiesta.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comportano l'esclusione dello studente dal presente concorso.

Gli studenti sono tenuti a comunicare alla struttura competente per il Diritto allo studio, tempestivamente e per iscritto, qualsiasi evento riguardante la Borsa di Studio, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di una diversa Borsa di Studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università, sopraggiunta attività lavorativa, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell'iscrizione, mutamento dello stato civile ed economico dello studente, ecc.).

10. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RICORSI

Le **graduatorie provvisorie** sono rese note agli interessati entro il **15 marzo 2024** tramite e-mail e online.

Eventuali istanze di revisione delle graduatorie provvisorie devono essere presentate, con atto scritto, al Direttore del Corso, entro e non oltre i **15 giorni** successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime. L'istanza deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell'ufficio e deve essere corredata da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente.

L'esito delle istanze di revisione sarà reso noto mediante comunicazione tramite posta elettronica e online.

Completata la procedura relativa ai ricorsi sarà esposta la **graduatoria definitiva entro il 01 aprile 2024** con l'indicazione del numero di studenti **BENEFICIARI** e **IDONEI NON BENEFICIARI**.

Nel caso di assegnazione di ulteriori fondi da parte di Regione Lombardia, sarà possibile coprire ulteriormente la graduatoria e gli studenti idonei potranno diventare beneficiari.

Ulteriori ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati agli organismi competenti nei termini previsti dalla normativa vigente.

11. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Agli studenti verrà pertanto chiesto, in fase di compilazione della domanda del beneficio, di indicare obbligatoriamente le coordinate (IBAN) di un conto corrente a loro intestato o cointestato su cui verranno accreditati gli importi eventualmente spettanti.

Eventuali costi bancari sostenuti da Accademia e legati a errata indicazione delle coordinate IBAN comunicate verranno addebitati allo studente.

Le borse di studio saranno assegnate sino alla concorrenza del numero fissato dal presente bando e compatibilmente con le regolari rimesse dei fondi da parte della Regione Lombardia.

L'erogazione del contributo della Borsa di Studio, avverrà al termine delle operazioni di verifica, in un'unica soluzione entro e non oltre il 31 dicembre 2024. Nel frattempo lo studente dovrà essere comunque in regola con il pagamento delle rette.

11.1. Premi di laurea

Il pagamento dell'integrazione premio di laurea sarà concesso sino alla concorrenza prevista dal bando previa verifica dell'effettivo conseguimento del titolo entro la durata legale del corso di studi e dell'erogazione del beneficio nell'a.a. precedente.

12. INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA – REVOCA

La Borsa di Studio **non è cumulabile** con analoghe forme di aiuto economico erogato da Accademia Teatro alla Scala o da altri enti pubblici o privati, con le borse erogate dall'Università ai sensi degli art. 15 e 17 della legge 390/1991, con le borse di studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri, con posti gratuiti in collegi, residenze o

convitti; in tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza.

La borsa di studio è invece **compatibile** con i contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale.

Il diritto alla borsa di studio **decade totalmente** qualora lo studente:

1. incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti di Accademia Teatro alla Scala;
2. non presenti, nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata A.R., l'eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte;
3. non fornisca, nei tempi indicati dalla Segreteria Didattica, i dati necessari all'ente per effettuare i versamenti dei benefici vinti;
4. presenti domanda di rinuncia agli studi o si trasferisca ad altro Ateneo durante l'a.a.2023/2024;
5. risulti iscritto come ripetente per l'a.a.2023/2024, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive.

Qualora lo studente incorra, a qualunque titolo, in un provvedimento di decadenza dal beneficio di Borsa di Studio, dovrà corrispondere ad Accademia le somme percepite, comprese le eventuali integrazioni.

13. TRASFERIMENTI

Nel caso di trasferimento ad altra Università/Istituto Equipollente o SSML, Conservatorio o AFAM, dopo l'inizio dell'anno accademico, la domanda presentata ad Accademia Teatro alla Scala verrà dallo stesso trasmessa all'Ente/Università presso cui lo studente ha chiesto il trasferimento e pertanto lo studente decadrà dal beneficio che gli sia stato riconosciuto (dovrà perciò restituire le eventuali rate riscosse).

Lo studente che si sia trasferito da altra Università Istituto Equipollente o SSML, Conservatorio o AFAM ad Accademia Teatro alla Scala, dopo l'inizio dell'anno accademico dovrà chiedere all'Ente per il Diritto allo Studio dell'Università di provenienza, la trasmissione d'ufficio della domanda purché pervenuta a Accademia Teatro alla Scala entro i termini previsti dal bando di concorso. La regolarizzazione del trasferimento al Dipartimento dovrà essere perfezionata prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.

14. ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE (D.P.R. 445/2000, art. 71)

Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, Accademia Teatro alla Scala, si avvarrà delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare della legge 2 dicembre 1991 n. 390, art. 22, e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, art. 71, anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate (Mod.730, Mod Unico, Dichiarazione IVA, etc.).

Accademia Teatro alla Scala, o altro Ente incaricato per tale scopo ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D. Lgs. 109/1998, con il quale sia stata stipulata una convenzione, in accordo con l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Ministero delle Finanze, nonché con la Guardia di Finanza, provvede al controllo sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risultino beneficiari di interventi monetari o di

erogazioni di servizi attribuiti per concorso, su un campione di almeno il 20%, avvalendosi della normativa vigente e in particolare dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Ai sensi dell'art. 2947 del Codice Civile i controlli verranno effettuati entro 5 anni decorrenti dall'ultima indebita fruizione connessa e conseguente alla autocertificazione rivelatasi non veritiera.

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. n. 75 e n. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché le sanzioni previste dalla legge 390/1991, art. 23 consistenti nel pagamento di una somma d'importo doppio rispetto a quella percepita, nella perdita del diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

15. PROMEMORIA SCADENZE

15 dicembre 2023: scadenza presentazione domanda per Borsa di Studio.

27 gennaio 2024: (solo per studenti fuori sede) scadenza presentazione documentazione relativa all'alloggio (contratto d'affitto e certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone d'affitto).

Entro 13 marzo 2024: pubblicazione graduatorie provvisorie

Entro 01 aprile 2024: pubblicazione graduatorie definitive.

10 agosto 2024: termine per la verbalizzazione di esami al fine della verifica dei criteri di merito per le Borse di Studio.

16. INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (Regolamento UE del Parlamento europeo e del consiglio 2016/679 del 27/04/2016)

I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva:

- devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante, i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione dello stesso, secondo i criteri di cui al presente bando;
- sono raccolti da Accademia Teatro alla Scala ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il beneficio richiesto ed in ogni caso per le finalità di legge;
- possono essere scambiati tra enti compreso il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza per i controlli previsti.

Si ricorda che per il trattamento dei suddetti dati da parte di Accademia Teatro alla Scala, il suo consenso si ritiene acquisito in sede di iscrizione al corso di *Diploma Accademico di I*

Livello in danza classica ad indirizzo tecnico – didattico (DDPL01) – (rif. “Informativa trattamento dati personali” – paragrafo “obbligatorietà del trattamento dati”).

Si ricorda inoltre che, contattando il Titolare, per tramite del Referente Privacy, via e-mail: privacy@accademiascala.it può chiedere, per quanto applicabili, il rispetto dei diritti l'accesso ai dati che la riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, la portabilità nonché l'opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del Titolare.

Il suo consenso al trattamento dei dati di una o più delle finalità sopra indicate potrà essere revocato in qualsiasi momento, sempre ai riferimenti di cui sopra. Ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. Per avere maggiori informazioni sul diritto di proporre reclamo si può visitare la seguente pagina web: <https://goo.gl/GLbTN9>. Non c'è un processo decisionale automatizzato.

Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuati entro il **01 aprile 2024**.

Il Direttore Generale

Luisa Vinci
